

ROSATO, DAMIANI e MARAN. –

*Al Ministro dell'interno.*

Per sapere

- premesso che:

il comune di Trieste, con delibera assunta il 22 luglio 2004 ha deciso di limitare per l'anno in corso gli interventi di accoglienza a favore di minori stranieri affidati all'Ente dalla data di esecutività della delibera stessa ed escludendo pertanto ulteriori prese in carico;

la materia è regolamentata da un'ampia normativa che prevede che i minori stranieri non accompagnati reperiti entro il territorio comunale vengano identificati dagli organi di polizia giudiziaria e da questi affidati all'ente locale in base all'articolo 403 del codice civile e, successivamente, di norma, il tribunale per i minorenni emette un decreto di affidamento degli stessi all'Ente ai sensi della legge n. 184 del 1983, «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori»;

la tutela dei minori, stranieri o meno, rappresenta comunque un principio internazionalmente riconosciuto e sancito dalla Convenzione sui Diritti del Fanciullo;

attualmente, dopo due anni in cui gli accoglimenti hanno seguito un *trend* crescente, al comune di Trieste sono affidati 249 minori stranieri, la maggior parte provenienti dalla difficile realtà rumena, accolti in quattro strutture di cui due a Trieste, una a Cividale e una a Pordenone;

la maggior parte di questi ragazzi, che nel periodo di permanenza in Italia seguono corsi di formazione professionale che li preparano al mercato del lavoro in settori dove grande è la richiesta di manodopera, chiedono poi di restare e costituiscono valide maestranze per le nostre aziende, inserendosi spesso serenamente nel nostro tessuto sociale, sottraendosi quindi ad un destino sicuramente più triste che li ha fatti fuggire dal loro Paese d'origine;

per essi il comune di Trieste provvede con una retta di 36 euro, per una spesa prevista di bilancio per il 2004 di 3 milioni e 800 mila euro, che lo Stato e la regione coprono per il 77 per cento, contro il 100 per cento garantito ai comuni con meno di 10 mila abitanti;

la questione è stata affrontata anche dalla sezione regionale Friuli Venezia Giulia dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, che ha mosso interventi di sensibilizzazione in sede di conferenza Stato-Regioni, senza ottenere utili risultati da parte della stessa;

probabilmente, secondo l'interrogante, anche conseguentemente all'annuncio della presente interrogazione parlamentare, la delibera della giunta comunale è stata revocata, e quindi definita dal Sindaco una provocazione, trasformata con una richiesta di un intervento da parte dello Stato e della Regione al fine di ottenere la copertura totale anziché parziale delle spese sostenute per il mantenimento dei minori stranieri -:

se il Ministro, considerato che il comune di Trieste, a seguito del ritiro della delibera del 22 luglio 2004, è tornato in una situazione di legalità, ritenga di intervenire in merito, provvedendo ad adeguare le risorse che spettano ai comuni, tenendo conto delle reali esigenze e dei dati acquisiti in merito alle accoglienze in atto, con particolare attenzione alla situazione

del Friuli Venezia Giulia ed in particolare del comune di Trieste, che per la sua posizione geografica risente in modo estremamente più preoccupante del fenomeno;

se il Ministro ritenga di adottare iniziative normative volte a modificare la legge Bossi-Fini, consentendo ai minori che compiono il diciottesimo anno di età di rimanere in Italia e inserirsi in un contesto lavorativo, in considerazione anche dell'investimento che lo Stato compie nella loro istruzione.

(4-10793)

*Risposta. - L'iniziativa del Sindaco di Trieste, riferita dall'interrogante di limitare gli interventi di accoglienza a favore dei minori stranieri non accompagnati, è stata adottata con una delibera del 22 luglio 2004, poi ritirata il successivo 8 agosto.*

*Con il suo gesto il Primo Cittadino aveva voluto richiamare l'attenzione sulla situazione economica del Comune gravato da enormi spese per l'assistenza in generale - e a favore, degli anziani in particolare - e sull'estrema difficoltà di far fronte anche all'assistenza verso i minori stranieri non accompagnati, affidati in custodia.*

*Ciò anche al fine di ottenere dalla Regione Friuli Venezia Giulia un aumento delle contribuzioni erogate per far fronte alle spese assistenziali.*

*Si fa presente che in una apposita riunione convocata dal Prefetto di Trieste, con la presenza del Presidente del Comitato Minori Stranieri - che ha sede presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - e dall'Assessore all'Istruzione e alla Formazione professionale della Regione Friuli, è stata ribadita l'impossibilità della Regione medesima di aumentare le contribuzioni previste a favore dei Comuni.*

*Il Sindaco di Trieste, sul punto, si è dichiarato preoccupato e ha concordato con il Presidente del Comitato Minori Stranieri di dare un rinnovato impulso alle procedure di rimpatrio assistito attraverso la segnalazione di nuovi casi al Comitato medesimo.*

*È superfluo sottolineare che il Comune di Trieste adempie agli obblighi imposti dalle vigenti disposizioni di legge ai quali, peraltro, non si è sottratto, agli effetti pratici, neppure in forza della delibera di luglio, essendo vistata comunque garantita l'assistenza ai minori stranieri in affidamento.*

*Per completezza di informazione si comunica che il Sindaco di Trieste ha indirizzato al Presidente del Consiglio dei Ministri una missiva nella quale si rappresentano le particolari esigenze, soprattutto di carattere finanziario, connesse alla elevata presenza di minori stranieri non accompagnati, affidati dalle Forze di Polizia e dall'Autorità giudiziaria a quel Comune e auspicando un intervento diretto dell'Esecutivo volto a trovare idonee soluzioni al problema.*

*Si riferisce, comunque, che la Giunta regionale del Friuli nell'approvare il Regolamento per la ripartizione per il 2004 del Fondo sociale regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 4 del 1999; ha destinato un importo di circa 4 milioni di euro a favore dei Comuni della regione per sostenere le spese di accoglimento di minori stranieri non accompagnati. L'importo è stato ripartito assegnando ai Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti il 100 per cento del costo sostenuto, e il 61,8 per cento per quelli con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.*

*Si riferisce altresì che di recente la Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato la legge regionale 4 marzo 2005, n. 5, recante norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati, il cui articolo 16 riguarda esplicitamente gli interventi per i minori stranieri-non accompagnati.*

*Tale legge è stata impugnata dal Governo sostanzialmente perché la materia dell'immigrazione rientra, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera b) della Costituzione, nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.*

*Per quanto riguarda la particolare questione sollevata dalla interrogante, è stata contestata la disposizione di cui al comma 3 del citato articolo 16, che sembra autorizzare la presenza in Italia del minore straniero anche dopo il raggiungimento*

---

della maggiore età, senza peraltro specificare a quale titolo e, per quanto tempo ancora lo straniero potrà partecipare al programma di integrazione, ponendosi in contrasto con quanto previsto dall'articolo 32 del decreto legislativo n. 286 del 1998.

Ai sensi di tale normativa, infatti, la presenza regolare del minore straniero ammesso a percorsi di integrazione e di interventi, che ha raggiunto la maggiore età, è subordinata al ricorrere del requisito della permanenza in Italia di almeno tre anni e della partecipazione al corso per almeno due anni.

Si ricorda altresì che la Corte costituzionale, con sentenza n. 198 del 2003, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella sua formulazione antecedente alla legge n. 189 del 2002 (cosiddetta «legge Bossi-Fini»), in quanto la previsione della possibilità, al compimento della maggiore età, di conversione del permesso soggiorno rilasciato ai minori affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 184 del 1983 poteva ritenersi applicabile, per analogia, anche ai minori sottoposti a tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti del Codice Civile, attesa l'identità di ratio dei due istituti riguardanti i minori stranieri «non accompagnati» - ovvero la cura del minore - pur in presenza, di presupposti del tutto diversi.

Tenuto conto della predetta decisione, il Dipartimento della Pubblica, Sicurezza del Ministero dell'Interno, con la circolare del 26 settembre 2003, citata dall'interrogante ha fornito alle Questure l'indicazione di convertire i permessi di soggiorno per minore età rilasciati a coloro che fossero divenuti maggiorenni prima dell'entrata in vigore della legge n. 189 del 2002.

Ciò premesso, si osserva che la giurisprudenza amministrativa ha espresso orientamenti contrastanti in merito alle disposizioni aggiuntive introdotte dalla legge 189 nel citato articolo 32 (comma 1-bis e seguenti) le quali, per la conversione del permesso di soggiorno in favore dei minori «non accompagnati», fanno riferimento alla presenza in Italia da almeno tre anni ed alla partecipazione, per almeno due anni, ad un progetto di integrazione sociale e civile.

In particolare, in alcuni casi la giurisprudenza amministrativa di primo grado si è pronunciata nel senso di ritenere l'ammissione al «progetto integrativo» quale requisito concorrente con la tutela e l'affidamento (cfr. TAR Toscana sentenza n. 6283/2003), in altri si è ritenuto di accedere alla tesi di una alternatività dei predetti requisiti (cfr. TAR Emilia Romagna n. 2143/2003).

Sulla materia in questione si è espressa anche la Sezione Quarta del Consiglio di Stato (ordinanza n. 1022 del 9 marzo 2004) che ha rilevato, seguendo l'interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale con la menzionata sentenza n. 198 del 2003, come la fattispecie disciplinata dal comma 1 del citato articolo 32 sia diversa da quelle regolate dai commi successivi, «richiedendosi, in sostanza, la permanenza triennale e la frequenza del progetto solo per i minori non accompagnati i quali non siano stati posti in affidamento o tutela», e non escludendo, per la delicatezza della questione, un ulteriore approfondimento interpretativo o, se fosse necessario, un apposito intervento normativo.

A tal proposito si vuole ricordare che è all'esame delle Commissioni riunite Giustizia e Speciale per l'Infanzia del Senato della Repubblica il disegno di legge governativo n. 3373 in materia di adozione e affidamento internazionali che potrà costituire, eventualmente, l'idoneo veicolo normativo per affrontare la questione e trovarne la soluzione più adeguata.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Giampiero D'Alia.